



COMUNE

di

BELLINZAGO NOVARESE

(Provincia di Novara)

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI AREE PER
L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI E
DELLE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina le concessioni di suolo pubblico per l'installazione dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante, in applicazione dell'art. 9, 1°, 2° e 5° comma della Legge 18 Marzo 1968, n. 337-.

Art. 2

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi e delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Comune in una data compresa tra 120 giorni e non oltre 60 giorni prima della data di installazione dell'attrazione. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dalle vigenti normative e circolari, nonché quella richiesta annualmente da parte della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza.

Art. 3

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla osta ministeriale di agibilità valido per l'anno in corso e della licenza di P.S. per l'attrazione o le attrazioni gestite. Nella domanda, oltre ad indicare le generalità, la residenza o altro recapito, dovranno indicare, per l'attrazione che intendono installare, la precisa denominazione, risultante dal nulla osta ministeriale e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa.

Art. 4

Le imprese dei circhi e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

Art. 5

Le concessioni di aree per circhi e spettacoli viaggianti saranno rilasciate limitatamente alla disponibilità dell'area comunale attrezzata, sita in Via Bornago.

Qualora il numero delle domande superi la disponibilità dell'area predestinata, l'assegnazione sarà fatta dal funzionario responsabile, dando la precedenza a coloro che abitualmente frequentano la Piazza, secondo i seguenti criteri, in ordine di prevalenza:

1. Richiesta per l'installazione di un'attrazione che costituisce "novità" qualora nel corso dell'anno solare venisse installata la stessa attrazione per almeno due volte;
2. maggior anzianità di frequenza sulla piazza, con lo stesso tipo di attrazione;
3. maggior anzianità di mestiere.

Per maggior anzianità di frequenza si intende il maggior numero di presenze sulla piazza.

In occasione di particolari eventi e o manifestazioni, sarà possibile concedere l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di attrazioni di minore entità anche in altre aree del territorio comunale. Tale concessione sarà subordinata alla disponibilità dell'area interessata nonché al rispetto di tutte le condizioni prescritte e previste dal presente Regolamento.

Art. 6

Per anzianità di frequenza si intende il numero di presenze sulla piazza della stessa attrazione, esercitata dallo stesso titolare, e viene a cessare quando il titolare dell'attrazione la sostituisce con una di altro tipo.

In caso di decesso del titolare, l'anzianità maturata viene riconosciuta agli eredi, se mantengono lo stesso tipo di attrazione.

In caso di vendita dell'attività, l'anzianità maturata viene riconosciuta a chi subentra, se mantiene lo stesso tipo di attrazione.

Art. 7

E' vietata la sub-concessione dell'area. La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione ed il pagamento di una sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 300 € a titolo di oblazione.

Art.8

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Ogni operazione o combinazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità maturata.

In caso di impedimento per gravi motivi, il titolare dell'attrazione può delegare altra persona, con atto scritto, alla gestione dell'attrazione stessa.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da danno accertato e non tempestivamente riparabile, purchè l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata.

Art.9

Il Comune determina la precisa durata della permanenza sull'area e può concedere proroghe al concessionario.

Il Comune determina inoltre l'ammontare del canone di occupazione del suolo pubblico. La relativa ricevuta comprovante il pagamento, dovrà contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e dovrà essere consegnata all'atto del ritiro dell'autorizzazione.

Art. 10

Nel corso della manifestazione, gli apparecchi sonori usati a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovranno essere tenuti a volume moderato e dovranno funzionare nei limiti orari che verranno di volta in volta fissati dal Comune.

Art. 11

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzati avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati municipali.

I titolari dovranno provvedere, a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti, raccolti in recipienti chiusi e con osservanza delle norme di igiene in materia.

Su specifica richiesta del Concessionario, il Comune potrà autorizzare l'uso dei servizi igienici.

La gestione e la pulizia di questi ultimi, su incarico dell'Ufficio Tecnico Comunale, sarà affidata ad una ditta, il cui compenso sarà decurtato dalla cauzione versata dal Concessionario.

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario, dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.

A garanzia dell'adempimento di quanto previsto dal presente articolo, il concessionario, prima di ritirare l'autorizzazione ad occupare l'area, deve versare una cauzione dell'importo di € 250-. Tale cauzione sarà restituita al concessionario previo accertamento da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico che il medesimo abbia consegnato l'area nelle stesse condizioni esistenti al momento della concessione e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione stessa.

Art. 12

E' in facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

Qualora la revoca della concessione sia provocata dal comportamento del concessionario, oltre a perdere l'anzianità maturata, la cauzione ed il rimborso della tassa di occupazione suolo pubblico versata, lo stesso non potrà installare alcuna attrazione sul territorio comunale per almeno cinque anni dalla data di notifica dell'atto di revoca.

Art. 13

Qualora il concessionario non occupi l'area entro 7 giorni dalla data stabilita in concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa, e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.

Il concessionario dichiarato decaduto deve pagare la tassa di occupazione suolo pubblico limitatamente al periodo in cui ha tenuto impegnata l'area; tassa che sarà trattenuta sulla cauzione prevista dal precedente art. 11-.

Art. 14

Tutte le spese relative alla concessione: bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.

Art. 15

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle Legge 18/03/1968, n. 337, dal T.U.L.P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa a: spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.

Art. 16

Le violazioni del presente Regolamento, ove non punite da altre normative, saranno soggette alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 300-.
